

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)


COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FEDERICO PERGAMI
Università di Milano Bocconi

LA TECNICA NORMATIVA E IL LINGUAGGIO DELLA CANCELLERIA IMPERIALE NEL CODICE TEODOSIANO

1. Il periodico convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, tenutosi a Spello nel giugno del 2021, nell'occasione dell'importante traguardo della sua XXV edizione, dedicato all'indagine dei problemi della tecnica normativa e del linguaggio nei testi legislativi della tarda antichità, con le connesse questioni filologiche e terminologiche¹, ha offerto l'opportunità, per la centralità che l'argomento assume nel quadro dei nostri studi, di tornare su una tematica, quale è quella dello stile dei provvedimenti imperiali, che avevo affrontato solo incidentalmente in occasione dell'indagine palinogenetica sull'attività legislativa degli imperatori Valentiniano I e Valente nel dodicennio di comune governo (364-375).

Nella ricostruzione dell'attività normativa dei due imperatori, infatti, i profili di speciale rilevanza che erano emersi con riferimento alle tematiche dell'odierno Convegno non erano stati oggetto di autonoma analisi per le diverse finalità che l'attività palinogenetica tipica di quell'indagine perseguiva, ma erano apparsi fin da subito qualificanti e decisivi per una più corretta e completa conoscenza della produzione legislativa imperiale nel torno di tempo in cui i due Valentiniani, per la prima volta, si spartirono l'Impero, con Valentiniano I che governava la parte Occidentale, stabilendo la capitale a Milano e Valente al comando della *pars Orientis*, con capitale Costantinopoli.

¹ Accademia Romanistica Costantiniana, XXV Convegno Internazionale, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici* (Spello, 23-25 settembre 2021).

2. Alla ricca e copiosa attività legislativa di questo periodo, che si traduce in una vasta produzione, rappresentata da oltre quattrocento costituzioni imperiali, che conosciamo soprattutto attraverso il Codice Teodosiano, debbono aggiungersi anche i testi a noi noti esclusivamente attraverso il Codice Giustiniano, la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, i *Vaticana Fragmenta* e la *Collectio Avellana*, nonché i provvedimenti che – seppure richiamati dalle costituzioni tramandate dai Codici e di cui costituiscono la conferma, l'estensione o la rettifica – i compilatori non hanno conservato, oltre ai casi, come anche vedremo nel presente studio, delle numerose disposizioni legislative di epoca successiva, che fanno espresso riferimento a norme anteriori, ricomprese nel dodicennio in esame, ma non conservate nelle raccolte ufficiali. Né deve sottovalutarsi l'ulteriore apporto ricavabile dalle fonti letterarie, papirologiche o epigrafiche, nonché dagli atti conciliari, dalle storie ecclesiastiche e dagli epistolari dei Padri della Chiesa².

Va detto subito, però, che a tale ricchezza di materiale normativo non corrisponde necessariamente sempre una valutazione positiva del suo contenuto e della sua qualità nel quadro della produzione legislativa della cancelleria imperiale: dall'esame dei testi, infatti, risulta chiaro come l'interesse del potere centrale si soffermasse molto spesso su problemi di secondaria importanza, meritevoli, a tutto voler concedere, di una regolamentazione di carattere amministrativo e che certamente sfuggono dalla definizione di *edictales generalesque constitutiones*, che avrebbe dovuto caratterizzare, secondo il programma compilatorio diviso nel 435 (CTh. 1.1.6), i testi che avrebbero dovuto essere ricompresi nella raccolta teodosiana (*Omnes edictalesque constitutiones ... quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus*).

Al riguardo, un dato obiettivo è certo sorprendente, non foss'altro che per la sua portata quantitativa, cioè il fatto che solo un numero

² Al riguardo, per tutti, vanno ricordati gli importanti lavori di E. DOVERE, fra cui spiccano i tre ultimi volumi, accomunati, nel titolo, dall'espressione tratta da una costituzione dell'anno 452, conservata negli Atti Conciliari Calcedoniensi, con cui l'imperatore Marciano attribuiva all'ordinamento giuridico il compito di reprimere il male del diffuso dissenso religioso: "*Verum quoniam principalis providentiae est omne malum inter initia opprimere et serpentem morbum legum medicina resecare*" (ACO 2, 3, 2, 91 [350], 20): *Medicina legum. 1. Materiali Tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009; *Medicina legum 2. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011; *Medicina legum 3. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari 2013.

estremamente esiguo, nella grande massa delle costituzioni della legislazione dei Valentiniani, si presenta in una veste che, pur mancando, com'è normale attendersi nella ridotta versione compilatoria, delle caratteristiche formali dell'*edictum*³, può, per la destinazione e per lo stile, oltre che per l'intonazione solenne, qualificarsi come tale.

3. Assumono, in particolare, il tono generale dell'editto esclusivamente due costituzioni indirizzate *ad populum* (CTh. 7.4.13⁴, del settembre 364 e 14.17.5, pubblicata a Roma il 1° agosto 369); due ai *provinciales* (CTh. 7.20.8, del 17 novembre 364, e 8.11.2, dell'11 gennaio 365⁵); due *ad provinciales Afros* (10.10.10, del 4 febbraio 365⁶, e 13.6.6,

³ Mi riferisco, per esempio, al testo dell'editto di Caracalla *de civitate* o a quello, ancora più completo, dell'*edictum de pretiis* di Diocleziano, con l'ampia titolatura e la formula di rito "*dicat, dicunt*", si cui, da ultima, anche per questi aspetti, M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli 2019, 153 ss.

⁴ Nei mesi successivi appaiono emanate diverse costituzioni imperiali, dirette ai prefetti del pretorio, come CTh. 7.4.11, del 13 dicembre 364 o 7.4.16, pubblicata a Sirmio l'8 aprile 365, che appaiono come misure di attuazione delle direttive generali enunciate nell'*edictum ad populum*.

⁵ Questo solenne editto ai provinciali, troverà riscontro, un mese più tardi, nella diramazione fattane dal prefetto del pretorio, che i compilatori hanno riportato nella c. 3 *h.t.*

⁶ Si tratta della comunicazione *ad provinciales Afros* di un provvedimento contro i delatori, che può essere identificato nella c. 7 CTh. 8.34, *De famosis libellis*, pubblicato a Costantinopoli nel febbraio dell'anno 365. Considerando i tempi usualmente intercorrenti fra emanazione e pubblicazione dei provvedimenti imperiali, la costituzione risulta emanata in data anteriore alla c. 10 in commento: quest'ultimo testo, con intonazione generale e applicabile a tutto l'Impero, comminava la pena di morte ai delatori, ma quanto riprodotto nel Teodosiano non è, probabilmente, completo: la pena di morte appare inflitta a chi raccolga e non distrugga immediatamente i *famosi libelli*, ma non vi è traccia della disciplina per gli autori delle denunce anonime (CTh. 8.34.7: *Famosorum infame nomen est libellorum, ac si quis vel colligendos vel legendos putaverit ac non statim chartas igni consumpserit, sciat, se capitali sententia subiungendum. Sane si quis devotionis suae ac salutis publicae custodiam gerit, nomen suum profiteatur et ea, quae per famosum persequenda putavit, ore proprio edicat, ita ut absque ulla trepidatione accedat, sciens quod, si adsertionibus veri fides fuerit opitulata, laudem maximam ac praemium a nostra clementia consequetur*. Dat. XIII kal. Mar. Constantinopoli Valentiniano et Valente AA. cons.). Si noti anche la singolare formula dell'*inscriptio* "*ad edictum*", che compare in pochi altri casi: CTh. 12.7.7 e 12.6.1, entrambe costantiniane; in CTh. 11.1.6.3, in cui formula è, però, più ampia: *ad edictum Calchedonensium et*

del 7 aprile 372); un gruppo di testi diretti ai provinciali della Bizacena (5.15.16, 10.10.9, 11.19.3, 12.1.59, 12.1.60, 16.2.17, in data 10-12 settembre 364)⁷; una costituzione ai *Mauri Sitifenses*, dell'aprile di un anno in cui gli imperatori ricoprirono congiuntamente il consolato (CTh. 7.1.6 e 12.1.64)⁸; una all'*ordo civitatis Karthaginensium*, del 4 febbraio 365 (CTh. 11.30.32 e 11.36.15)⁹.

Macedonensium, nonché in CTh. 5.13.1, in cui si ha *ad edictum Heliopolitanorum*: T. MOMMSEN (*Codex Theodosianus, ad CTh. 11.16.3*) ritiene che in tutti questi casi si tratti di una sostituzione, effettuata dai *librarii* ("*sine dubio a librariis substituta est*") al semplice ("*nude*") "*edictum*", che si trova in CTh. 7.18.1, 11.3.4, 16.5.38, 16.6.3 o "*edictum ad*" che si rinviene, ad esempio, nella formula "*edictum ad provinciales*" di CTh. 7.13.8, 9.27.6 e 10.10.13. Nella versione giustiniana, in effetti, l'*inscriptio* reca la sola dizione "*edictum*". Nel Codice Giustiniano (C. 9.36.2), è inserito un testo che risulta formato, in realtà, dalla contaminazione di questa costituzione con la successiva c. 9 CTh. 9.34 di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio: in esso, l'inciso "*quasi auctorem huiusmodi delicti*", premesso a "*capitali sententiam subiugandum*", mostra anzitutto che la norma doveva riferirsi ai delatori, ai quali i rinventori dei libelli erano equiparati. Ma non si comprende la ragione della omissione della norma base sia nel Codice Teodosiano che nel Giustiniano, talché la sanzione capitale a carico dei delatori compare poi solo in una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio II del 406 (c. 10 *h.t.*).

⁷ I sei provvedimenti costituiscono un gruppo di costituzioni, tutte emanate ad Aquileia e tutte indirizzate *ad provinciales Byzacenos* o *provincialibus Byzacenis* ovvero *ad Byzacenos*. Sebbene O. SEECK (*Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 [rist. 1984], 216) abbia ipotizzato che i testi facciano parte di un unico intervento normativo, i vari provvedimenti trattano materie diverse ed è, pertanto, preferibile mantenere distinte le costituzioni in tre diversi gruppi: il primo concerne il regime dei fondi enfiteutici, per i quali stabilisce le modalità di pagamento della contribuzione annonaria e sancisce il principio dell'irrevocabilità della concessione fino a che il canone stesso sia regolarmente pagato (CTh. 5.15.16 e 11.19.3); il secondo riguarda l'attribuzione dei *bona caduca* (CTh. 10.10.9) e il terzo la condizione dei sacerdoti cristiani e dei curiali (CTh. 12.1.59 e 60; 16.2.17).

⁸ Fra gli anni dei quattro consolati imperiali (365, 368, 370 e 373), che gli imperatori ricoprirono congiuntamente, è possibile escludere il 365, poiché nell'aprile di quell'anno Valentiniano non era Treviri, località indicata nella *subscriptio* di entrambi i testi (MommSEN *ad h.l.*; SEECK, *Regesten* cit., 224). Ritengo corretto propendere per il 373, ponendo la costituzione in rapporto con gli eventi connessi alla ribellione di Firmo e alla spedizione di Teodosio (AMM. 29.5).

⁹ Per i problemi di datazione, che escludono un'emanazione a Milano il 4 febbraio 364, come risultante dalla *subscriptio* di entrambi i testi, poiché gli imperatori, a quella data, non erano ancora stati elevati alla porpora imperiale, né si trovavano a Milano, v. ancora O. SEECK, *Regesten* cit., 70, che ipotizza un differimento all'anno

Tutti questi testi, infatti, nello stile, almeno per quanto se ne può giudicare dalla versione conservata nel Teodosiano, che sono certamente abbreviati ed incompleti, mostrano una certa solennità ed un'ampiezza, anche nella forma espositiva, consona ai caratteri di un testo normativo di portata generale, valido ed applicato in tutto il territorio dell'Impero¹⁰.

4. Una considerazione analoga può valere per le otto costituzioni indirizzate al Senato, che anch'esse, infatti, presentano un'impronta formalmente generale e precettiva.

Ciò emerge, anzitutto, dalla costituzione unica (CTh. 9.13) del titolo *De emendatione propinquorum*, del 30 novembre 365¹¹, in tema di *correctio minoris*:

In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus protestatem, ut quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina compellat. Neque nos in puniendis morum vitiis protestatem in immensum extendi volumus, sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione compescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni.

Così, pure, in CTh. 9.38.5, del 19 maggio 371, che, con intonazione solenne, si rivolge ai *patres concripti* per definire normativamente il concetto e l'effetto dell'amnistia:

Indulgentia, patres conscribti, quos liberat notat nec infamiam criminis tollit, sed poenae gratiam facit. In uno hoc aut in duobus reis ratum sit: qui indulgentiam senatui dat, damnat senatum.

successivo, trattandosi di uno dei casi in cui l'anno era indicato con la formula del *post consolato* (*P.C. Divi Ioviani et Varroniani*).

¹⁰ Sul *partage législatif* (di cui parlava J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Études de droit romain*, 1, Napoli 1979, 157 ss.), qualche mio rilievo in *Sulla sfera di applicazione dei provvedimenti imperiali nel diritto romano tardoantico*, in *Altri Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 151 ss.

¹¹ La costituzione, se di Valentiniano, deve essere stata emanata a Parigi, dove l'imperatore soggiornò negli ultimi mesi del 365.

Analogamente, ciò avviene nella pressoché coeva CTh. 9.16.9, del 29 maggio 371, che la dottrina considera il frutto, trattando di “processi di magia”¹², di un unico intervento normativo con la precedente disposizione:

Haruspicinam ego nullum cum maleficiorum causis habere consortium iudico neque ipsam aut aliquam praeterea concessam a maioribus religionem genus esse arbitror criminis. Testes sunt leges a mei in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tributa est. Nec haruspicinam reprehendimus, sed nocenter exerceri vetamus¹³.

Ancora in CTh. 6.4.19, del 13 aprile 372, che, pur concernendo una materia di ben limitato e circoscritto interesse, quale è l’assegnazione di cavalli per l’*editio praetorum*, utilizza un’espressione solenne, come *dari sancimus*:

Satos de Frygiae gregibus equos quattuor subiugandos quadrigis, hoc est simul octo, duobus maximarum editioneum praetoribus dari sancimus.

5. A parte queste poche costituzioni, però, la parte di gran lunga prevalente del materiale normativo che qui interessa è costituita da testi, di varia e non sempre rilevante natura ed oggetto, indirizzati a funzionari di vario rango, soprattutto i prefetti del pretorio, il *praefectus urbis Romae* (in molto minor numero il *praefectus urbis Constantinopolitanae*), i *comites sacrarum largitionum* e *rei privatae*, nonché a funzionari locali, specialmente delle province africane.

¹² O. SEECK, *Regesten* cit., 240. A ben vedere, però, il differente contenuto dei due frammenti non autorizza l’attribuzione ad un unico contesto.

¹³ Non si conoscono le *leges in exordio imperii mei datae*, con cui era stato autorizzato l’esercizio dell’aruspicina, quale conseguenza di una generale libertà di culto, secondo la fede di ognuno. Disposizione di grande importanza, come ben si comprende, per delineare la politica religiosa di questo periodo, che i compilatori del Codice Teodosiano non hanno, però, inserito nella loro raccolta, non curando neppure, peraltro, di eliminarne la menzione contenuta nel testo qui in commento. Si noti, infine, l’uso del singolare (*leges a me datae*) in un testo che formalmente risulta emanato dai tre imperatori (*Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Senatam*).

Se la destinazione a singoli funzionari, quale risulta dai testi conservati nei Codici, non è – come noto – di per sé decisiva circa i limiti territoriali di applicazione dei provvedimenti, essa è, però, significativa per quanto riguarda la forma che questi, nella grandissima maggioranza, rivestivano, di regola, poiché, anche se destinati ad un'applicazione generale, si concretavano, per lo più in istruzioni impartite, talora in forma epistolare, ovvero in via, diremmo noi, meramente amministrativa.

Questo aspetto emerge ancora più chiaro se ci si sofferma a considerare il contenuto di quei provvedimenti e, in particolare, se – in forma esemplificativa – consideriamo le numerose costituzioni indirizzate ai prefetti del pretorio, nel presupposto che esse, data la carica dei destinatari, investiti di funzioni di governo delle grandi circoscrizioni territoriali dell'Impero, avrebbero dovuto avere, più di ogni altra, il carattere di norme generali.

A titolo di esempio, appare significativa, in proposito, la massa di costituzioni imperiali indirizzate a due dei prefetti del pretorio del periodo di correggenza dei Valentiniani: Mamertino, prefetto d'Italia, Africa ed Illirico nel 364-365 e Modesto, prefetto d'Oriente a partire dal 370, in modo da offrire il panorama normativo di due distinti periodi e di due ambiti territoriali diversi.

A Mamertino sono indirizzate trentasei costituzioni, una delle quali, però (CTh. 8.11.3, del 13 febbraio 365), non è una costituzione a sé stante, ma solo il testo *missum* dal prefetto del pretorio, che riproduce, evidentemente per l'applicazione, il contenuto dell'editto dell'11 gennaio dello stesso anno ai *provinciales* sul divieto di esigere contribuzioni straordinarie in occasione dell'annuncio di *publicae laetitiae* (CTh. 8.11.2).

Degli altri provvedimenti, alcuni hanno un'indubbia impronta normativa sostanziale, in quanto dettano norme di carattere generale, che interessano tutti i cittadini o larga parte di essi, riconoscendo loro diritti o imponendo obblighi.

Fra questi, la costituzione che, revocando tacitamente le disposizioni limitative di Giuliano, sancisce la libertà di esercizio dell'insegnamento (CTh. 13.3.6, dell'11 giugno 364) o la norma processuale sulla *reparatio appellationum* (11.31.1, del 15 ottobre 364) o ancora quelle che regolano l'accesso dei curiali del Senato (12.1.57 e 58, del 7 e 13 maggio 364) o disciplinano minuziosamente la condizione giuridica dei figli dei militari (7.1.5, del 29 aprile 364); o, nella seconda specie, la norma che fissa obblighi ed esenzioni per il pagamento dell'*aurum coronarium* o della *collatio glebalis* (12.13.2, del 28 agosto 364).

Altri testi hanno piuttosto un carattere ordinamentale, come quelli che stabiliscono le modalità per la formulazione e l'inoltro delle petizioni dei provinciali e delle città (12.12.3 e 12.12.4, del 30 maggio e del 7 settembre 364) o l'insieme variegato delle norme sulla scelta e sulla durata dell'ufficio dei *susceptores* delle contribuzioni in natura (12.6.6, 12.6.7, 12.6.10, 7.6.1 e 12.6.4, tra l'aprile e l'ottobre 365) o ancora le disposizioni sulla quiescenza dei *cornicularii praefecturae* (7.7.8 e 12.1.70, del 30 gennaio 365), sulla gestione del *cursus clavularius* (8.5.23 e 26, del 10 marzo e 26 aprile 365), sulle modalità di erogazione dell'annona (7.4.11, del 13 dicembre 364).

Altri ancora contengono ordinanze di polizia, con un ambito di applicazione territoriale ristretto e circoscritto e, presumibilmente, anche limitato nel tempo, come CTh. 9.30.1, del 30 settembre 364, che vieta l'uso dei cavalli in alcune provincie dell'Italia centro-meridionale; o come CTh. 11.1.9, del 6 marzo 365, che invita il prefetto del pretorio a far applicare in tutta l'Italia disposizioni già adottate nelle *regiones suburbicariae* per reprimere le *fraudes tabulariorum*.

Non mancano, in questo come in altri momenti, testi che non hanno di per sé carattere normativo, ma sono semplici comunicazioni al prefetto del pretorio di disposizioni impartite ad altri funzionari: per esempio, CTh. 14.17.4, del 4 aprile 365, con cui Mamertino viene informato di nuove norme per la distribuzione del *panis gradilis*, emanate con una precedente costituzione al *praefectus annonae*.

Uno solo, fra questi provvedimenti, enuncia un generale principio giuridico, quello sulla nullità dei *pacta conclusi per vim et metum*, ed è conservato non nel Codice Teodosiano, ma nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (9.3), in forma di *epistula*, probabilmente in risposta ad un quesito dello stesso destinatario.

6. Non molto diverso è il quadro che ci presentano le costituzioni indirizzate a Modesto: anche fra queste troviamo norme di natura più generalmente precettiva, ad esempio regolatrici del processo (CTh. 11.36.17, C. 10.32.[31].30, del 10 giugno 370, CTh. 13.9.1, del 5 giugno 372, sulla procedura per l'accertamento dei naufragi), della condizione dei curiali che abbiano abbracciato la vita ecclesiastica (16.2.19, del 17 ottobre 370), ancora dell'accesso dei curiali al Senato (CTh. 12.1.74, del 1° marzo 371) o norme penali, come il divieto di esercitare arti magiche (CTh. 9.16.8, del 12 dicembre 370), accanto a norme più specifiche, di carattere amministrativo o di polizia, come le disposizioni sul reclutamento (CTh. 8.13.6, del 18 settembre 370, CTh. 8.13.7, del 2 giugno

375), sulle correzioni da apportare alle inesatte rilevazioni censuali (CTh. 13.10.7, del 16 gennaio 371), sul reclutamento dei *navicularii* (CTh. 13.5.14, dell'11 febbraio 371), limitata, questa, nell'applicazione territoriale alle provincie orientali (*intra Orientales provincias*), sul ritiro di monete dalla circolazione (CTh. 11.21.1, del 7 aprile 371), sul recupero dei curiali rifugiatisi sotto la protezione di potenti *domus* (CTh. 12.1.76, del 13 luglio 371) o fuggiti in *loca deserta* (CTh. 12.1.63, del 1° gennaio 373) o dei *textores vestis linteae* sottratti alle manifatture di Stato (CTh. 10.20.6, del 27 giugno 372).

7. Dalla sia pure limitata esemplificazione, è possibile però ricavare un dato certo: quella che viene qualificata abitualmente attività normativa imperiale, nella quale si vede concentrata e concretata ormai tutta la produzione giuridica, riflette, in realtà, qualche cosa di più multiforme e complesso, in quanto traduce in atto una diffusa opera di governo, che si svolge, si può dire, momento per momento, che mostra la distribuzione temporale dei provvedimenti, non disdegnando di scendere a regolare i particolari più minuti dell'organizzazione dell'Impero e della vita delle sue istituzioni e dei suoi abitanti e che, nella forma dei provvedimenti, che interessa qui specialmente indagare per conoscere la tecnica normativa adottata dalla cancelleria imperiale, assume prevalentemente la veste di istruzioni e direttive ai funzionari incaricati di attuarle.

E non si può pensare che questo quadro risulti solo da un'immagine deformata, offerta dal materiale normativo raccolto nel Codice Teodosiano: del resto, le stesse caratteristiche presenta anche il materiale di diversa provenienza, come quello conservato nella *Collectio Avellana* e quello epigrafico, come le iscrizioni di Efeso o la Tavola di Trinitapoli¹⁴, che, nella relativa completezza del loro testo, non sottoposto a manipolazioni compilatorie, confermano il largo uso che la cancelleria imperiale faceva della forma epistolare per disposizioni anche di portata assai generale.

8. Gli interventi normativi così concepiti non si limitano a dettare regole di condotta ed a comminare sanzioni per la loro trasgressione, ma riservano al potere centrale anche un penetrante controllo sulla loro applicazione.

¹⁴ A. GIARDINA-F. GRELE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 95, 1983, 219 ss.

Si veda, ad esempio, quanto dispone CTh. 8.5.22, di data incerta¹⁵, in materia di uso del *cursus publicus*, affidando ai governatori provinciali il controllo delle regolarità delle *evectiones*, ma riservando *ad mansuetudinem nostram* di colpire chi, *cuiuscumque fuerit dignitatis*, contravvenga alle relative disposizioni e di concedere, tramite il *magister officiorum*, speciali autorizzazioni *aliqua necessitate cogente*¹⁶. E così all'imperatore deve essere riferito *super facto licitationis* ogni volta che si debba procedere alla nuova assegnazione di *praedia enfyteutici iuris* e l'assegnazione al miglior offerente non sarà valida, secondo la più tarda c. 18 CTh. 5.15¹⁷.

¹⁵ La *subscriptio* di questa costituzione (*Prolata litteris sub die XII kal. Mart. Romae, acc. IIII kal. April. Venabri consulatu Valentiniani et Valentis*), mostra che essa è stata diramata da Roma il 1° febbraio e ricevuta a Venafro il 29 marzo di un anno indicato con la formula insolita "*consulatu Valentiniani et Valentis*". Se questa si integrasse con un semplice "*in*", la data di spedizione sarebbe il febbraio 365 e la costituzione dovrebbe essere stata emanata ancora prima nell'anno 364 (così, Mommsen, *Codex Theodosianus, ad h.l.*): ma tale ipotesi non è suffragata da appigli sicuri, giacché Volusiano, nel febbraio 365, non era ancora *praefectus urbi*; lo divenne, succedendo a Simmaco, fra il 10 marzo e il 4 aprile (A. CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, 167: cfr. CTh. 1.6.5 e 11.14.1, del 4 aprile, le prime dirette a Volusiano). Appare, così preferibile, ipotizzare, come avveniva frequentemente all'inizio dell'anno, un'integrazione della *subscriptio* con l'indicazione del postconsolato (*post consulatum Valentiniani et Valentis*): la costituzione doveva a essere stata emanata nella seconda parte dell'anno 365, dopo la nomina di Volusiano a *praefectus urbi*. O. Seeck (*Regesten* cit., 118), per risolvere tale problema, ha ipotizzato che il destinatario della costituzione non fosse il prefetto urbano Volusiano, bensì un suo omonimo, che sarebbe stato, nello stesso torno di tempo, *vicarius urbis Romae*, come risulta da CTh. 14.6.3, dell'agosto 365. La c. 3 C. 12.50(51), che nell'edizione del Mommsen del Codice Teodosiano, viene posta in corrispondenza a CTh. 8.5.22, riproduce, in realtà, solo in parte, la c. 8 *h.t.*, dell'imperatore Costanzo, datata al 357, nel cui testo sono state inserire alcune frasi tratte, più o meno testualmente, dalla costituzione di Valentiniano.

¹⁶ CTh. 8.5.22 pr.: *Cunctos iudices laudanda tua sinceritas monebit, ut minime quosque transire patiantur, antequam seriem evectiois aspexerint et congrua subnotatione dimiserint. Sane cuiuscumque fuerit dignitatis qui nostra interdicta calcaverit, retentetur, dum super ipsius nomine ad mansuetudinem nostram querella dirigatur, cui vindicta non deerit. In eos autem protinus ultio competens exserenda est, quos sinceritas tua pro loco graduque militiae ibidem coherceri posse crediderit. Praeterea illud adiungimus, ut parhippum vel avertarium nullus accipiat, nullus impune praesumat, nisi eum nostrae serenitatis arbitrio aliqua necessitate cogente vir illustris magister officiorum textui evectiois addiderit.*

¹⁷ La mancanza della cifra di iterazione del consolato imperiale nella *subscriptio*

Disposizione che verrà confermata in una costituzione di poco successiva (CTh. 5.15.21)¹⁸, che ribadisce, nel quadro dell'identico disegno normativo, il controllo del potere centrale per qualsiasi richiesta di assegnazione di fondi enfiteutici¹⁹. Analogamente, l'imperatore si riserva di decidere direttamente dopo un'istruttoria a livello locale, per la quale si dettano, però norme minuziose, sull'attribuzione di *bona caduca* e *vacantia* (CTh. 10.10.11)²⁰.

9. Se da questi aspetti della normativa imperiale, tentiamo ora di cercare di cogliere le linee più generali, noteremo, innanzi tutto, che il massimo sforzo per regolare, nei suoi molteplici aspetti, la vita dell'Impero viene compiuto nei primi due anni di governo dei due fratelli Valentiniani, in cui si concentra forse la metà dell'intera produzione normativa del dodicennio.

Il punto focale di tale produzione è posto nella ricerca di soluzione dei problemi economico-sociali, ai cui vari aspetti è rivolta una massa cospicua di costituzioni del più diverso contenuto: da quelle dirette a regolare nelle sue varie fasi l'imposizione, cercando di renderla più equa e meno vessatoria per i contribuenti e, nel contempo, più redditizia per le pubbliche finanze; a quelle che disciplinano con lo stesso intento, la gestione dei beni pubblici, fondi enfiteutici e patrimoniali, nonché della *res privata*; a

(Dat. IIII k. Mart. Triveris Valentiniano et Valentis AA. cons.) farebbe attribuire questa costituzione all'anno 365, ma Valentiniano, in quell'anno, non si trovava a Treviri, come sembra da escludere anche per i consolati successivi (370 e 373), in relazione alla persona del destinatario, Floriano, che fu *comes sacrarum largitionum* non oltre il 369. La costituzione, pertanto, va verosimilmente attribuita all'anno 368.

¹⁸ Essendo mutila la *subscriptio*, l'unico riferimento cronologico è dato dalla persona del destinatario, Ausonio, che fu prefetto del pretorio d'Oriente tra l'inverno del 367-368 e la fine del 369.

¹⁹ CTh. 5.15.21: *Si fundos patrimoniales vel emphyteuticos quispiam postularit, super nomine suo ad nostram clementiam sciat esse referendum, ut temeritatis notam subeat. Sane si rationalis vel eius officium per conventiam fundum huiusmodi tradendum esse crediderit, summo supplicio sese adficiendum esse cognoscat, ademptis facultatibus.*

²⁰ CTh. 10.10.11: *Super vacantibus ac caducis, cum forte largitatem nostram aviditas circuit postulantium, prius tua scripta mittantur. Certi etiam dirigantur, qui cuncta sollerter inquirant, et cuius fuerint facultates et si nemo eas sibi iure nititur retentare. Ac si locum fisco factum esse claruerit, occupatis prius bonis et rerum omnium descriptione perfecta serenitatis nostrae scientia protinus instruat, ut quid statuendum sit, pro legum ordine terminemus.*

quelle che mirano ad assicurare l'efficienza delle pubbliche manifatture e dei servizi, quali il *cursus publicus*. Un complesso di disposizioni dal cui panorama cronologico possono risaltare, in un coerente complesso, le linee di sviluppo della politica economica di questo periodo.

Un altro polo di attrazione dell'attività normativa di Valentiniano e Valente è costituito dai problemi dell'organizzazione militare: anche in questo campo, si ha una ricca gamma di disposizioni, che vanno dalle modalità di reclutamento all'obbligatorietà del servizio militare per i figli dei veterani, ai benefici che a questi sono concessi, alle norme penali per le diserzioni, per le automutilazioni, per i tentativi di sottrarsi al servizio accedendo, *suffragiorum ambitione, ad indebitos honores*, fino alle prescrizioni più minuziose per la distribuzione dell'annona militare o per il trattamento di viaggio dei congedati.

Ma se l'efficienza dell'esercito non può non essere al centro dell'attenzione della politica normativa imperiale in un momento storico in cui la pressione nemica su tutti i confini dell'impero, dal Reno al Danubio all'Eufrate, si fa sempre più grave e minacciosa, costringendo entrambi i titolari del potere ad una serie di campagne difensive e controffensive che li impegneranno pressoché ogni anno per tutta la durata del loro governo, anche l'efficienza dell'apparato amministrativo deve necessariamente rientrare nel quadro di un programma nella cui realizzazione, in definitiva, tutti i problemi sono fra loro intimamente collegati e reciprocamente condizionati.

10. Assorbiti da così gravi compiti organizzativi, da quella "*magnitudo urgentium negotiorum*", di cui parlava significativamente Ammiano Marcellino, Valentiniano e Valente non hanno dedicato molto spazio a quello che il giurista è solito considerare come il campo più qualificato e qualificante dell'attività normativa, al campo, cioè, del diritto privato. Ma, se non sono quantitativamente abbondanti, le norme emanate in questo campo non sono prive di una notevole importanza.

Basterà qui ricordare il divieto di matrimonio fra Romani e barbari (CTh. 3.14.1, del 28 maggio 365, ma in realtà 370)²¹:

²¹ Fra le varie datazioni possibili di questa costituzione, la più probabile (benché non sicura), risulta quella del 370, tenendo conto delle notizie di Ammiano Marcellino sulle funzioni di comando di Teodosio: questi, nell'anno 369, succedeva a Giovino, ritenuto non abbastanza risoluto con i nemici nel comando del corpo di cavalleria delle Gallie (AMM. 38.3.9: *in locum Iovini successit, qui equorum copias tuebatur*) e l'anno successivo era impegnato in una campagna contro gli Alaman-

Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur.

Ancora, le disposizioni che applicano il regime del sanatoconsulto Claudiano alle donne ingenuae unitesi a *gynaecearii* (CTh. 10.20.3, del 28 giugno 365), a quelle sulla condizione dei figli nati dall'unione di decurioni con *inquilinae nostrae domus* (C. 10.32.[31].29, del 13 ottobre 365), alle norme in materia di donazioni nuziali (CTh. 3.5.9, di data incerta tra 368, il 370 ed il 373), a quelle sul *postliminium* (CTh. 5.7.1, del 15 giugno 366), a quella che delimita i poteri di correzione dei *propinqui* sui *minores* (CTh. 9.13.1, del 30 novembre 365), al riconoscimento della *possessio quadraginta annorum* del precarista (C. 7.39.2, del 24 luglio 365).

E non basta, perché bisogna avvertire che molte delle norme che hanno di mira in prima linea problemi e situazioni di carattere socio-economico hanno, poi, una qualche incidenza anche sul terreno del diritto privato, come avviene, a titolo d'esempio, per le norme limitatrici della facoltà di disposizione dei beni di *navicularii*, *pistores*, *suarii* (CTh. 13.6.2, 4, 6, 7; 14.3.3; 14.4.4) che, mentre tendono ad assicurare l'efficienza del servizio di ciascuna di quelle categorie, garantendone la stabilità economica, incidono però, nel campo dei rapporti privatistici, introducendo divieti di alienazione e sancendo la nullità dei relativi negozi conclusi in violazione della legge.

11. Di carattere precettivo più generale, anche nei toni, appaiono, in alcuni casi, le norme destinate a disciplinare il processo ed in particolare il processo d'appello, che doveva incontrare ancora resistenza fra i giudici ed incomprendimento o violazione delle regole da parte dei litiganti.

ni ed indicato esplicitamente con il titolo di *magister equitum* (AMM. 38.5.15: *ea tempestate magister equitum*). A ben vedere, anche negli anni successivi, Teodosio continuò la brillante attività militare: nel 372 ancora contro gli Alamanni, nel 373, in Africa, contro Firmo. Ma l'attribuzione a questo ultimo anno, dei quattro in cui gli imperatori ricoprirono congiuntamente il consolato (come indicato nella *subscriptio* della costituzione, senza cifra di iterazione: *Valentiniano et Valente AA. cons.*), pure in astratto possibile (così, T. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, ad h.l.*), sembra meno consona al contenuto del provvedimento (per O. SEECK, *Regesten* cit., 232, l'anno di emanazione è il 368).

Si spiegano, così, disposizioni come quelle contenute in CTh. 11.30.32, 33 e 34, che colpiscono i giudici negligenti nel ricevere e trasmettere gli appelli o le *relationes* ovvero che, per negligenza, lascino decorrere i termini processuali (CTh. 11.32.1), ma anche le parti che si insinuino nel palazzo imperiale per seguire le sorti della *consultatio*, nonché le numerose norme sulla *reparatio appellationum* (CTh. 11.31.1-6), che mostrano la necessità di ripetuti interventi per precisare le modalità dei termini e sovvenire alle decadenze derivanti dalla loro inosservanza. Più in generale, questa normativa in materia processuale regola la competenza del *praefectus urbi* per la *provocatio* contro le sentenze del *vicarius urbis* (CTh. 1.6.2 e 3, dell'8 giugno 364, uno dei primi provvedimenti, dunque, di Valentiniano e Valente) e detta precise istruzioni sulle modalità della *consultatio ante sententiam* (CTh. 11.29.4, del 10 maggio 369), ma pone anche limiti all'appello, per esempio vietandolo, in generale, contro tutti i *praeiudicia* ed in materia di esecuzione (CTh. 11.36.15 e 16), nelle cause che coinvolgono interessi del fisco (CTh. 11.36.19), ammettendolo solo per le cause di natura patrimoniale da parte degli *officiales* contro le sentenze *propriū iudicis* (CTh. 11.36.17). Di particolare importanza in questo quadro è la c. 9 CTh. 1.16, che fissa le norme per la pubblicità per tutti i processi, sia civili sia criminali, raccomandando, tuttavia, che il *index, popularitati et spectaculorum editionibus mancipatus*, non si lasci indurre *plus ludicris quam seriis actibus*.

Anche il processo penale è oggetto, sia pure in minor misura, dell'attenzione del legislatore e di interventi normativi, che appaiono di particolare rilievo per la natura di disposizioni di carattere generale che assumono, anche per la ricostruzione delle caratteristiche del processo penale nel tardo diritto romano, mostrando un significativo intento che si potrebbe definire garantistico, come risultano le norme che vietano di perseguire penalmente un imputato senza che siano state compiute le formalità introduttive della denuncia, rigorosamente disciplinate nel sistema processuale e contenute in CTh. 9.1.8²² e 9²³:

²² CTh. 9.1.8: *Non sinendum est, ut quisque negotii criminalis strepitu terreatur, nisi inscriptione conscribtus et exhibitionis iniuriam et rei condicionem sustineat*. Sui dubbi di dazione del provvedimento, verosimilmente da attribuire all'anno 366, vedi il mio *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 294.

²³ CTh. 9.1.9: *Non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iubebit adduci, quam sollemnibus satisfecerit, qui nititur fidem doloris adserere, cum*

Come pure, quelle, altrettanto rilevanti ai fini della ricostruzione della natura accusatoria del processo criminale tardoantico, che impediscono di consegnare al carcere un condannato prima che l'accusa sia stata formalmente proposta *in codice publico* (CTh. 9.3.4, dell'8 settembre 365)²⁴.

12. Con specifico riguardo, invece, propriamente allo stile dei provvedimenti imperiali, va detto che esso talora unisce alla ricercatezza della costruzione retorica una non trascurabile precisione di linguaggio e di concetti tecnico-giuridici, talaltra sfuma, invece, in espressioni di ambigue, che in certi casi sembrano denunciare una confusa rappresentazione degli istituti, in altri indicare, piuttosto, il deliberato intento di mantenere nel vago la formulazione della norma per consentirne un'applicazione più elastica e discrezionale del dettato normativo.

Si veda, ad esempio, come, nella già sopra richiamata costituzione indirizzata al Senato il 19 maggio 371 (CTh. 9.38.5), vengono esattamente definiti la natura e gli effetti dell'amnistia. Si noti, ancora, con quanta chiarezza e consapevolezza, pur nell'uso di stilemi quali *divalis memoriae constitutio*²⁵, *prospectum a nostra clementia*, si inquadrano i problemi successivi affrontati in CTh. 5.1.2 dell'anno 369²⁶:

Quia non solum filius consanguineus, sed etiam per adoptio-
nem quaesitus, nulla capitis deminutione intercedente eius,

in iuxta formam iuris antiqui ei, qui coeperit arguere, aut vindicta proposita sit, si vera detulerit, aut supplicium, si sefellerit. Il provvedimento è indirizzato al *praefectus urbi* Valeriano, che ricoprì la carica nell'anno 381: in proposito, A.H.M. JONES-J.R. MARTINADALE-J.MORRIS, *The Prosopography of Later Roman Empire*, Cambridge 1975, *Valerianus* 8.

²⁴ CTh. 9.3.4: *Nullus ante carceris custodiae mancipetur, quam ab eo, qui in accusationem eius erupit, in codice publico sollemnia inscriptionis impleta sint.* La costituzione va unita a CTh. 1.16.10: *Libellos iudicibus, postquam se receperint, vetamus offerri, ne super alienis causis vel statu pronuntient, quando ab officii conspectu atque ab oculis publicis recesserint*, poiché entrambe "*praelatae*" il giorno 8 settembre 365. Sulla località di emanazione, indicata in Gerona, vedi O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

²⁵ La *constitutio divi Constantini* è identificabile nella nota costituzione di apertura del titolo *De legitimis hereditatibus*, CTh. 5.1.1, che ammetteva la madre a succedere in una quota del figlio morto intestato.

²⁶ Per la proposta di (una non paleograficamente necessaria) anticipazione all'anno 368, O. SEECK, *Regesten* cit., 86.

matrem excludit; si quidem patiatur mater defunctorum excludi a fratribus consanguineis, existentibus, quibus ipsa praefertur intercedente capitis deminutione, proximior gradus inaeatur. Nam constitutio divi Constantini ad Bassum praefectum praetorio emissa patrum tantummodo ius antiquum temperavit, ut, si unus patruus seu duo pluresve sint, sive filius filii eorum usque ad nepotem extiterint, beneficio constitutionis in partem tertiam componant; de consanguineis vero fratribus nullam fuisse mentionem cognovimus. Evidenter licet antiquo iure servato, ac divalis memoriae Constantini constitutione comprobata, prospectum esse videatur a nostra clementia, ut in huiusmodi litibus, qui frater consanguineus debet excludi secundum ius antiquum, praefertur iuxta memoratam destinationem; vel certe, si patrum persona intercesserit, usque ad nepotem ius constitutionis temperatum suum teneat robur atque firmitatem.

Analogamente ancora, si osservi la precisa tecnica normativa, con cui si delineano con sicurezza gli effetti della soccombenza processuale in CTh. 4.18.1:

Litigator victus, quem invasorem alienae rei praedonemve constabit, sed et qui post conventionem rei incubarit alienae, non in sola rei rehibitione teneatur, nec tantum simplorum fructuum praestationem aut eorum, quos ipse percepit, agnoscat, sed duplos fructus et eos, quos percipi oportuisse, non quos eum redegissee constabit, exsolvat. Et praedoni quidem ratio a die invasi loci usque ad exitum litis habeatur; ei vero, qui simpliciter tenet, ex eo, quo, re in iudicium deducta, scientiam malae possessionis accepit. Heredis quoque succedentis in vitium par habenda fortuna est. Addimus etiam, ut impensas sumptusque litis, re ad finem deducta, petitoribus praestent. Ac ne ipsos quidem petitores, qui inanes lites et iurgia non movenda ingerunt possidentibus, ab istius cautionis merito segregamus iubemus enim, ut, si intentio petitoris improba iudicetur, praestet possessori sumptus, praestet impensas, quas eum toto litis tempore sustinuisse claruerit, etiamsi super hac re expressior cesset sententia iudicantis

Ma per converso, ecco casi in cui sembra smarrirsi la distinzione

tra compravendita e permuta (CTh. 13.1.8, in cui si parla di soggetti *merces emendo et venendo commutantes*)²⁷. Ma, soprattutto, i numerosi testi che, individuando fattispecie criminose o anche solo illeciti amministrativi, lasciano del tutto indeterminata la sanzione, con espressioni come *gravissimis statim subdendis supplicis* (CTh. 10.9.1)²⁸ ovvero *nec impunitum habere* (CTh. 6.35.8)²⁹ o, ancora, *multa possunt esse supplicia, quibus culpa plectatur* (CTh. 9.40.11)³⁰.

SINTESI

Il lavoro affronta il tema della tecnica normativa e dello stile dei provvedimenti imperiali nel Codice Teodosiano, con particolare riferimento alla legislazione della seconda metà del quarto secolo d.C.

PAROLE CHIAVE

Costituzioni imperiali – Stile – Codice Teodosiano.

²⁷ CTh. 13.1.8: *Hi tantum ad auri argentine detineantur oblationem merces emendo adque vendendo commutantes, qui in exercitio tabernarum usuque versantur, non etiam coloni rei nostrae, qui ea distrahunt, quae in dominicis possessionibus annus tulerit.*

²⁸ CTh. 10.9.1: *Si quando aut alicuius publicatione aut ratione iuris aliquid rei nostrae addendum est, rite adque sollemniter per comitem rerum privatarum, dein rationales in singulis quibusque provinciis commorantes incorporatio completatur et diligens stilus singillatim omnia adscribat. Tituli vero, quorum adiectione praedia nostris sunt consecranda nominibus, non nisi publica testificatione ponantur; gravissimis statim subdendis suppliciis, qui huiusmodi aliquid propria usurpatione temptaverint.*

²⁹ CTh. 6.35.8: *Circa palatinos nostros quies illibata permaneat, quo intelligent cuncti nec officia impunitum habere nec iudices, si inquietentur hi, quibus post documenta fidelis obsequii sub nostris acta conspectibus plena est impertienda tranquillitas.*

³⁰ CTh. 9.40.11: *Neminem de numinis nostri sacrario prodeuntem harena suscipiat, lanista doceat, saeva meditatio et pugnatrix exerceat; multa si quidem possunt esse supplicia, quibus culpa plectatur.*

ABSTRACT

The essay deals with the technique and the style of imperial constitutions in Theodosian Code, especially regarding the legislation of the second half of the fourth century AD.

KEYWORDS

Imperial Constitutions – Language – Theodosian Code.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net